

# COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA PERUGIA

#### Il Presidente

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17 marzo 2020;
- visto l'art. 83 d.l. citato, che detta "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", estende alle Commissioni tributarie le disposizioni da esso previste, in quanto compatibili (comma 21), e nel contempo abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (comma 22);
- rilevato che fra le disposizioni sicuramente compatibili vi sono:
  - (i) il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze già fissate nel periodo 9 marzo 15 aprile 2020 (comma 1);
  - (ii) la sospensione, nel medesimo periodo, del decorso di tutti i termini procedurali previsti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti e, in particolare, dei termini "per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione" (comma 2); è inoltre espressamente prevista la sospensione dei termini "per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie" e del "termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" (comma 2);
  - (iii) l'esclusione del rinvio d'ufficio e della sospensione dei termini in "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" (comma 3, lett. a), che sono stati individuati, con decreto di questa Presidenza in data 8 marzo 2020, in "quelli di cui agli artt. 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";
  - (*iv*) il potere dei capi degli uffici di adottare, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) (comma 5);
  - (v) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni indicate al comma 3, e lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (comma 7, lettere d), e), g) e h) rispettivamente);

- (vi) il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, previa interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati (nonché degli altri Ordini professionali i cui iscritti sono abilitati alla difesa tecnica dinanzi le Commissioni tributarie, così dovendo intendersi la clausola di compatibilità della norma) le misure organizzative di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che siano necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (comma 6)
- (vii) la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti assunti dai capi degli uffici (comma 8);
- (viii) l'assolvimento con sistemi telematici, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, degli obblighi di pagamento del contributo unificato (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 del medesimo d.P.R.), connessi al deposito telematico degli atti (comma 11);
- considerato che è necessario adottare misure organizzative dell'attività giudiziaria, comprese quelle di cui all'art. 85, comma 5, d.l. n. 18/2020 per l'attività non sospesa, per il periodo 9 marzo 15 aprile 2020;

#### **DISPONE**

- 1. restano ferme le misure organizzative adottate con decreto dell'8 marzo 2020, ove non incompatibili con quelle di seguito specificate;
- **2.** dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i Presidenti dei collegi disporranno esclusivamente la trattazione dei procedimenti urgenti già fissati e di quelli che saranno eventualmente introdotti nel medesimo periodo: per procedimenti urgenti si intendono quelli di cui agli artt. 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- **3.** tutti gli altri procedimenti sono rinviati a nuovo ruolo, comunque a data successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento telematico fuori udienza;
- **4.** per i procedimenti di cui al punto 2 si raccomanda, ove ne sussistano i presupposti di legge, l'adozione del provvedimento con decreto presidenziale in calce al ricorso; in ogni caso, la fissazione dell'udienza camerale di discussione, anche per la conferma/modifica/revoca del decreto presidenziale, andrà fissata in data successiva al 15 aprile 2020, a orario opportunamente differenziato per ciascun procedimento, in modo tale da evitare attese, con conseguente assembramento di persone;

- **5.** in caso di trattazione del procedimento in aula andranno scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:
- accesso in aula delle sole persone effettivamente interessate alla trattazione;
- rispetto della distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza e adeguata aerazione della stessa;
- immediato allontanamento delle parti, dall'aula e dai locali della Commissione tributaria, una volta esaurita la trattazione della causa;
- svolgimento della camera di consiglio per la decisione, ove non effettuata immediatamente dopo la trattazione della causa ed avendo cura di rispettare la distanza interpersonale minima e di assicurare l'aerazione del locale, con modalità di collegamento (video o anche solo sonoro) da remoto:
- **6.** l'accesso dei Giudici presso la segreteria della Commissione tributaria per il deposito dei provvedimenti è consentito in data successiva al 15 aprile 2020;
- 7. d'intesa con lo scrivente, il Direttore amministrativo della Commissione adotterà le misure organizzative più idonee per lo svolgimento dell'attività amministrativa e delle segreteria, in conformità con le prescrizioni degli organi ministeriali competenti;

### **CONFERMA**

l'invito ai tutti i Difensori a: (1) rivolgersi alle segreterie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (nome.cognome@mef.gov.it); (2) formulare eventuali istanze di interlocuzione con la Commissione solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

## **INVITA**

altresì i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Terni ad adottare iniziative analoghe.

Si comunichi a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione e agli Ordini professionali interessati.

Si affigga all'entrata della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza.

Perugia, 19 marzo 2020.

Il Presidente f.to Francesco Oddi